Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 2802

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ALIA e SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 30 GIUGNO 2011

Disposizioni in materia di incompatibilità dei magistrati all'assunzione di cariche pubbliche elettive e di incarichi di governo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – È sorta ormai da molto tempo la necessità di regolamentare in maniera precisa e normativamente adeguata la partecipazione dei magistrati alla vita politica del Paese.

È principio del comune sentire, infatti, che il magistrato, che ha esercitato le sue funzioni incidendo sul tessuto sociale, civile ed economico, debba esercitare i suoi diritti politici, partecipando alle competizioni elettorali come candidato ovvero svolgendo funzioni di governo, nazionale o locale, senza far sorgere aicuna obiezione, nemmeno dal punto di vista formale, circa la compatibilità delle funzioni politiche con le pregresse funzioni giudiziarie.

Occorre, insomma, che il magistrato che entra in politica non sia nemmeno sfiorato dal sospetto di avere strumentalizzato le proprie funzioni giudiziarie sul territorio per ottenere candidature e sostegno elettorali ovvero incarichi di governo.

Tale esigenza non può spingersi fino al limite estremo di vietare del tutto la partecipazione del cittadino-magistrato alla vita politica, atteso che tale scelta si porrebbe in contrasto con le regole costituzionali in tema di partecipazione attiva del cittadino alla vita democratica ed alle istituzioni pubbliche.

Un effetto analogo e sufficientemente efficace può essere realizzato attraverso l'introduzione nel sistema normativo di una serie di limiti e condizioni di incompatibilità relative alla candidatura dei magistrati, al rientro in magistratura dopo la cessazione dell'attività politica, alla partecipazione alle attività di governo della cosa pubblica ed al rientro nei ruoli giudiziari da tali attività.

Tali norme si presentano come vere e proprie norme di ordinamento giudiziario, sottoposte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

La presente proposta legislativa prevede l'introduzione di norme generali in materia di incompatibilità dei magistrati (con abrogazione di tutte le norme incompatibili, in base alla clausola generale di cui all'articolo 5), applicabili a tutte le magistrature, ordinaria e speciali, ed estensibili parzialmente anche alla magistratura onoraria.

Per i magistrati militari sono previste regole di incompatibilità territoriale limitate alla regione nella quale è sito l'ufficio giudiziario di appartenenza, data la particolare estensione dei territori sui quali si esercita la relativa giurisdizione (un terzo del territorio nazionale per ogni ufficio di primo grado).

L'articolo 1 stabilisce norme generali in materia di candidatura dei magistrati alle elezioni ad ogni livello (Parlamento europeo, Parlamento nazionale, regione, comuni e province), stabilendo un divieto di candidatura nel territorio di competenza giurisdizionale dell'ufficio nel quale si esercitano le funzioni o si sono esercitate per un predeterminato periodo precedente (fissato in tre anni). Si prevede altresì che il magistrato debba trovarsi (sei mesi prima dell'accettazione della candidatura in caso di termine naturale della legislatura, ovvero all'atto della candidatura in caso di termine anticipato) in aspettativa e che vi rimanga per tutta la durata della carica elettiva.

L'articolo 2 prevede regole in materia di rientro in ruolo dopo la candidatura (in caso di mancata elezione) ovvero al termine del mandato, fissando un sistema di garanzie articolato su tre livelli concorrenti:

1. divieto di rientro in un ufficio situato nell'ambito del collegio di candidatura o di elezione;

2. obbligo di esercizio di funzioni collegiali per cinque anni dal rientro;

3. divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi nei due anni successivi al rientro.

L'articolo 3 estende, poi, le medesime regole anche a tutti i casi di accettazione di incarichi di governo nazionale e locale (ministro, viceministro e sottosegretario; assessore).

Gli articoli 1 e 3, inoltre, introducono regole generali in materia di retribuzione, stabilendo la facoltà per il magistrato di optare fra il trattamento retributivo preesistente e le indennità di carica, facendo comunque salva la computabilità del periodo di aspettativa per incarichi elettivi e di governo a fini di anzianità e pensionistici.

L'articolo 4 determina la parziale applicabilità di tale disciplina anche ai magistrati onorari, che non potranno candidarsi nei collegi nei quali abbiano esercitato le proprie funzioni nel precedente biennio e non potranno rientrare in servizio in uffici situati nel collegio di candidatura o elezione nel triennio successivo allo scadere del mandato.

Infine, il disegno di legge è completato da una clausola generale di abrogazione delle norme incompatibili (nell'articolo 5 già citato) e da una disposizione che fissa l'efficacia temporale della legge per le competizioni elettorali e gli incarichi di governo successivi alla sua entrata in vigore (articolo 6).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme in materia di incompatibilità dei magistrati a cariche elettive)

1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di parlamentare europeo, di deputato e di senatore nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti, ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, esercitano le loro funzioni ovvero le hanno esercitate in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. L'ineleggibilità si applica anche ai magistrati militari, limitatamente alla sola regione in cui ha sede l'ufficio giudiziario nel quale prestano servizio o hanno prestato servizio nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. Non sono altresì eleggibili alla carica di presidente della regione, presidente della provincia, sindaco, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che a qualsiasi titolo esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti, in cui

sono compresi la regione, la provincia o il comune per i quali sono indette le elezioni ovvero che, nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura, vi hanno esercitato le loro funzioni. L'ineleggibilità si applica anche ai magistrati militari, limitatamente alla sola regione in cui ha sede l'ufficio giudiziario nel quale prestano servizio o hanno prestato servizio nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive.

4. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati a cariche elettive e non eletti e di rientro in ruolo dopo la cessazione del mandato)

1. I magistrati di cui all'articolo 1, che sono stati candidati e non sono stati eletti, sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e devono essere assegnati ad un ufficio giudiziario ubi-

cato in una regione diversa da quella in cui è compreso il collegio o la circoscrizione elettorale nella quale si sono candidati, e comunque ubicato al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio giudiziario nel quale hanno prestato servizio nei quattro anni antecedenti la candidatura. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati eletti, una volta cessati dalla carica elettiva.

3. Nei casi in cui la candidatura ad una delle cariche elettive di cui all'articolo 1 ovvero la cessazione da una delle medesime cariche elettive riguardi i magistrati che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, essi sono ricollocati in ruolo, anche in sovrannumero, nell'ufficio giudiziario di provenienza e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni dal ricollocamento in ruolo.

Art. 3.

(Norme in materia di incompatibilità dei magistrati ad incarichi di governo e di componenti delle giunte regionali e locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di componente del Governo nazionale, assessore regionale, provinciale o comunale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non si trovano in aspettativa.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non possono comunque ricoprire la carica di assessore regionale, provinciale o comunale i magistrati ordinari, amministrativi e contabili che esercitano le loro funzioni in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello, ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale ammini-

strativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti, in cui sono compresi la regione, la provincia o il comune, ovvero che vi hanno esercitato le loro funzioni nei tre anni antecedenti la data di accettazione della nomina. L'incompatibilità si applica anche ai magistrati militari, limitatamente al territorio della regione in cui ha sede l'ufficio giudiziario nel quale prestano o hanno prestato servizio nei tre anni antecedenti la data di accettazione della nomina.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai magistrati che prestano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale.

4. Per i magistrati di cui al comma 1 l'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico, con contestuale collocamento fuori ruolo. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

5. Una volta cessati dalla carica di cui al comma 1, i magistrati sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. Nel caso di cessazione dalla carica di assessore regionale, provinciale o comunale, i magistrati devono altresì essere assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato in una regione diversa da quella in cui hanno esercitato la carica, e comunque ubicato al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio giudiziario nel quale hanno prestato servizio nei tre anni antecedenti la nomina.

6. I magistrati che prestavano servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza

sull'intero territorio nazionale, una volta cessati dalla carica di cui al comma 1 sono ricollocati in ruolo, anche in sovrannumero, nell'ufficio giudiziario di provenienza e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni dal ricollocamento in ruolo.

Art. 4.

(Disciplina applicabile ai magistrati onorari)

1. I magistrati onorari non sono eleggibili alla carica di parlamentare europeo, deputato, senatore, presidente della regione, presidente della provincia, sindaco, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 5.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto soltanto per le candidature presentate e per gli incarichi assunti successivamente alla data della sua entrata in vigore.

€ 1,00